



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 5 Novembre 2020

Prot. 209/20

Al Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Darco PELLOS

All' Ufficio III - Relazioni Sindacali
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Vice Prefetto Lanza BUCCERI

e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On. Carlo SIBILIA

Oggetto: **Richiesta applicazione (anche) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell' istituto del lavoro agile e dell' istituto del congedo straordinario per quarantena dei figli conseguente a contatto Covid-19 avvenuto a scuola (come già applicato a Polizia di Stato)**

L' art. 21 bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, in relazione al Covid-19, ha emanato disposizioni relative al "**Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici**".

Il suddetto articolo, ai commi 1 e 2 ha previsto che "*Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la **prestazione di lavoro in modalita' agile** per tutto o parte del periodo corrispondente alla **durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici**, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati" nonché se "il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche".*

Il comma 3 del suddetto articolo ha previsto che "**Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici [...] a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico**" con "in luogo della retribuzione un' indennità pari al 50 per cento della retribuzione...".

Ciò nonostante riceviamo costanti segnalazioni di dinieghi del diritto nei Comandi asserendo che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco non avrebbe diramato la circolare attuativa.

A riguardo alleghiamo la Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Risorse Umane prot. 0013708 del 16/10/2020 nella quale, alla pag. 2 (punto 3, lettera b) chiarisce **la piena applicabilità al Personale della Polizia di Stato sia del lavoro agile per quarantena del figlio e sia del congedo straordinario remunerato al 50% per quarantena del figlio.**

Tanto premesso si chiede di provvedere con urgenza ad emanare disposizioni per applicare tale diritto anche al personale (tutto – operativo e non) del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Allegato: Circolare PS 0013708

Marco Piergallini





Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333-A/

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamenti.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Al fine di attualizzare il quadro complessivo delle indicazioni fornite in precedenza¹, si rende necessario impartire nuove disposizioni in relazione alle intervenute evoluzioni del quadro giuridico di riferimento.

Gli interventi approntati dalle competenti Autorità nazionali sono sinteticamente illustrati di seguito:

1. con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre u.s. è stato ulteriormente **prorogato lo stato di emergenza** dovuto all'emergenza sanitaria per COVID-19, fino al 31 gennaio 2021²;
2. con riserva di ogni approfondimento in ordine al regime giuridico da riservare al periodo compreso tra il 18 agosto e il 7 ottobre 2020, tornano a essere applicabili, fino al 31 dicembre 2020:
 - a) le disposizioni di cui all'**articolo 87, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di **"temporanea dispensa dalla presenza in servizio"**, che, quindi, ferma restando la specifica disciplina già fissata³, deve considerarsi nuovamente inclusa tra gli istituti di assenza legittima attribuibili al Personale. La temporanea dispensa torna, così, a far parte del sistema delle figure a suo tempo complessivamente individuate, che sono, a loro volta, incluse in un più ampio strumentario a disposizione delle SS.LL.⁴;
 - b) le disposizioni di cui al **comma 7 dello stesso articolo 87**, con corrispondente cessazione dell'applicabilità al medesimo Personale delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo; conseguentemente, le ivi contemplate assenze connesse a COVID-19 (malattia, quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva), se effettuate entro il 31 dicembre

¹ Si fa riferimento, da ultimo, alla circolare prot. 10996 del 17 agosto 2020.

² Contestualmente, con l'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*, è stato esteso fino al 31 dicembre 2020 il potere di fissazione delle specifiche misure con il noto strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (già oggetto di un primo esercizio con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, in vigore dal giorno successivo).

³ Si veda, al riguardo, la circolare prot. 4164 del 19 marzo 2020.

⁴ Si rinvia al punto 4) del paragrafo 3 della citata circolare del 17 agosto 2020 e, in particolare, per le varie tipologie di assenza legittima, al capoverso conclusivo.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2020, sono escluse dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3⁵;

3. in materia di c.d. *smart working* – fermo restando quanto disciplinato al punto 1) del paragrafo 3 della citata circolare del 17 agosto 2020:

a) risulta ulteriormente prorogata, fino al 31 dicembre 2020, l'efficacia delle disposizioni di cui all'**articolo 39** del citato decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede il **diritto** di accesso al lavoro agile **in caso di disabilità grave**, del lavoratore dipendente stesso o di persona appartenente al suo nucleo familiare (sempre ferma restando la condizione di compatibilità tra le caratteristiche della prestazione e la modalità agile di suo espletamento):

b) analogo **diritto** è garantito al dipendente⁶ qualora debba fronteggiare, fino al 31 dicembre 2020, il **collocamento in quarantena del figlio convivente minore di 14 anni**, che sia stato disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di **contatti con casi positivi verificatisi in situazioni specificamente individuate**⁷. Per i casi nei quali l'Ufficio, tuttavia, ritenga sussistere incompatibilità tra le caratteristiche della prestazione e la modalità agile del suo espletamento, è prevista, già dall'8 settembre u.s., una *forma speciale di congedo straordinario*, remunerata con il riconoscimento di una speciale indennità⁸ pari al 50% della retribuzione fissa e continuativa⁹.

c) si stabilisce che, dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i dipendenti con **disabilità grave** e quelli in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di **rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o**

⁵ Gli interventi di cui al citato articolo 87 sono stati meramente confermati dall'articolo 37-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre u.s.; per essi e per quelli di cui al successivo n. 3, a), del presente elenco, v. articolo 1, comma 3, lettere a) e b), n. 1), del citato decreto-legge n. 125 del 2020.

⁶ Si precisa, in merito, che la disciplina in discorso espressamente comprende, in ogni caso, uno solo degli eventualmente due genitori conviventi con il figlio, oppure entrambi, ma non negli stessi giorni, e comunque mai allorché l'altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa o la svolga, nel singolo giorno, in modalità agile.

⁷ Ossia "*all'interno del plesso scolastico*" (tra il 9 settembre u.s. ed il 31 dicembre p.v.) ovvero nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati e strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (tra il 14 ottobre u.s. ed il 31 dicembre p.v.): si vedano il poi abrogato articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante "*Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (per il periodo 9 settembre u.s. - 14 ottobre u.s.) e l'articolo 21-bis del citato decreto-legge n. 104 del 2020 (per il periodo successivo).

⁸ Tale indennità è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 (ad eccezione del comma 2) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ed è coperta da contribuzione figurativa.

⁹ Resta ferma, a decorrere dall'8 ottobre u.s., la possibilità di rinvenire in concreto i presupposti per l'applicazione della già ricordata temporanea dispensa dalla presenza in servizio, ai sensi del citato articolo 87, comma 6, in quanto nuovamente applicabile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dallo svolgimento di relative terapie salvavita svolgano “di norma” la prestazione lavorativa in modalità agile¹⁰.

Richiamando, ancora una volta, l'attenzione sulla necessità che l'applicazione dei criteri ora indicati sia ispirata a principi di gradualità in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e delle misure che dovessero essere ulteriormente adottate e confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare completa diffusione tra il Personale dipendente della presente circolare e assicurarne puntuale applicazione.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

*Originale firmato e custodito agli atti di questa Amministrazione,
ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

¹⁰ Si veda l'articolo 26, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, introdotto dal citato decreto-legge n. 104 del 2020, in sede di conversione (con l'articolo 26, comma 1-*bis*). Si precisa che, invece, per i (soli) giorni 14 e 15 ottobre 2020, per le medesime categorie di dipendenti il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero, dunque con accesso al congedo straordinario speciale ai sensi del citato articolo 87, comma 7 (con esplicito divieto di monetizzare le ferie non fruita a causa di tali assenze dal servizio).